



A FIANCO DELL'AUTOMOBILISTA

Oggi parliamo di **Esenzioni dal pagamento del "Bollo auto"**.

Dal 1998 i disabili possono godere della esenzione dal "bollo auto" sui veicoli che vengono utilizzati per la loro mobilità.

Motocicli, motoveicoli e autovetture per trasporto specifico e promiscuo sono esenti dalla tassa se guidati personalmente da disabili o utilizzati per accompagnarli.

Sono esentati dal pagamento del "bollo" i veicoli adattati alla guida (l'adattamento deve risultare dalla carta di circolazione) o dotati di cambio automatico anche di serie (art.119 cod. strada); sono esenti anche i veicoli non adattati ma acquistati per il trasporto di persone con handicap psichico, grave incapacità di deambulazione, non vedenti cause tali da aver determinato l'indennità di accompagnamento (queste ultime situazioni tutelate a partire dal 2001).

Per ottenere l'esenzione, i veicoli devono essere intestati agli stessi portatori di handicap o ai soggetti cui questi ultimi siano fiscalmente a carico.

I veicoli non devono avere una cilindrata superiore a 2.000 cc, se benzina, e 2.800 cc, se alimentati a gasolio.

Se un disabile possiede più veicoli adattati, l'esenzione spetta per un solo veicolo, a scelta dello stesso disabile. Nel Friuli Venezia Giulia la domanda per ottenere tale beneficio dovrà essere presentata agli uffici dell'Agenzia delle Entrate presenti sul territorio.

Altro tipo di esenzione è quella relativa ai veicoli consegnati per la rivendita: l'automobilista consegna al rivenditore di auto la propria autovettura. La stessa autovettura nel periodo intercorrente tra la consegna al rivenditore e la rivendita di quest'ultimo ad un altro automobilista, è esentata dal pagamento del "bollo auto".

Sono esenti dal pagamento del "bollo auto", i veicoli con targa dei Corpi armati dello Stato (Esercito, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza ecc...), i veicoli del Presidente della Repubblica ecc...

Come esempi di esenzione ricordiamo, altresì, i veicoli costruiti da almeno 30 anni.

A partire dal 2001 tale beneficio spetta automaticamente, senza il bisogno di presentare alcuna domanda: fa fede la data di immatricolazione riportata sul libretto di circolazione. Questi ultimi veicoli, se posti in circolazione su strade pubbliche, hanno l'obbligo di pagare una "tassa di circolazione" che in Friuli Venezia Giulia equivale a €. 25,82.

Lo stesso regime fiscale vige per quei veicoli costruiti da 20 anni e che abbiano un particolare interesse storico e collezionistico. Tale beneficio spetta a quei modelli inclusi in alcuni registri "ASI" (Automotoclub Storico Italiano) e "FMI" (Federazione Motociclistica Italiana) per i motoveicoli. Anche per tali veicoli si applica la tassa di circolazione se gli stessi circolano su strade pubbliche.

Ricordiamo, in ultimo, che sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli elettrici, quelli alimentati a GPL o a Gas Metano.

Arrivederci. Alla prossima.